TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 4397 **DEL 16/09/2026**

Rep. di struttura DD-TA0 N. 298

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale e contestuale adeguamento al DM 127/2024 dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con DD 72-1137/2020 del 04/04/2020 e smi".
Comune: La Loggia
Proponente: CAVIT s.p.a.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:
In data 09/04/2026 la Società CAVIT s.p.a. (di seguito denominata proponente) con sede legale in La Loggia (TO) – Regione Rotto n. 1 e Partita IVA n. 05796670015 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Modifica sostanziale e contestuale adeguamento al DM 127/2024 dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con DD 72-1137/2020 del 04/04/2020 e smi "* da realizzarsi in Comune di la Loggia (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i*.....".

Il proponente ha presentato per il medesimo progetto istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Con nota prot. n. 57435 del 15/04/2026, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'Autorizzazione Unica sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/05/2026; tale conferenza è stata indetta secondo le modalità ed ai sensi della L. 241/90 da parte della competente Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi.

Con nota prot. n. 80746 del 01/06/2026 è stata comunicata la sospensione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA fino alla presentazione delle integrazioni documentali inerenti il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica; tali integrazioni sono state richieste dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza dei Siti Produttivi con nota prot. n. 84577 del 09/06/2026.

Al contempo, sempre con con nota prot. n. 80746 del 01/06/2026, in considerazione della necessità di esaminare compiutamente la documentazione e gli elementi istruttori, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 il termine per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento è stato prorogato di 20 giorni.

Il proponente ha presentato le integrazioni richieste in data 03/08/2026.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:
Localizzazione e stato di fatto
L'area oggetto dell'intervento è ubicata nel Comune di La Loggia, in Regione Rotto n. 1, in un contesto territoriale caratterizzato dalla compresenza di attività produttive ed estrattive, aree agricole e infrastrutture viarie di rilevanza sovracomunale.

Presso il sito è attualmente operante un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, destinato principalmente alla messa in riserva e al recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, con produzione di aggregati recuperati destinati al settore delle costruzioni. L'attività è storicamente presente nell'area e si inserisce in un contesto già interessato, da diversi decenni, da attività estrattive e di lavorazione degli inerti.

L'assetto attualmente autorizzato interessa una superficie operativa di circa 15.000 mq, all'interno della quale sono presenti le aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, gli impianti di trattamento, la palazzina uffici, le strutture di servizio e le infrastrutture funzionali all'esercizio dell'attività.

Stato di progetto
Il progetto è finalizzato all'adeguamento dell'impianto alle disposizioni del D.M. 127/2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, alla riorganizzazione del layout produttivo e all'ottimizzazione delle modalità gestionali dell'attività esistente. Contestualmente il proponente richiede alcune modifiche sostanziali finalizzate a migliorare l'organizzazione logistica del sito, incrementare le superfici operative disponibili e adeguare le dotazioni impiantistiche alle esigenze produttive e normative attuali.

L'intervento prevede l'ampliamento delle aree operative mediante l'inclusione di ulteriori particelle catastali già nella disponibilità del proponente, con estensione complessiva dell'area di impianto fino a circa 45.000 mq comprensivi delle superfici operative, della viabilità interna e delle aree di servizio.

Le modifiche progettuali comprendono inoltre:
- l'incremento delle capacità di stoccaggio dei rifiuti e degli aggregati recuperati;
- l'inserimento di ulteriori codici EER e l'aggiornamento delle modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuto;
- l'installazione di un impianto mobile di vagliatura a supporto delle attività di recupero;
- la realizzazione di un impianto per la produzione di misto cementato e calcestruzzo preconfezionato alimentato esclusivamente con materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto o con materie prime vergini;
- la realizzazione e l'adeguamento di fabbricati e infrastrutture di servizio;
- la riorganizzazione della viabilità interna e delle aree di movimentazione dei materiali.

La capacità massima complessiva di stoccaggio è pari a 40.720 t mentre la capacità massima di gestione pari a 383.150 t/anno. Le principali tipologie di rifiuto gestite risultano costituite da rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, conglomerato bituminoso e ulteriori flussi accessori destinati prevalentemente ad attività di messa in riserva o recupero.

In particolare:
- rifiuti da costruzione e demolizione: stoccaggio massimo 18.640 t e movimentazione annua 170.000 t/anno;
- terre e rocce da scavo e altri rifiuti inerti di origine minerale: stoccaggio massimo 13.680 t e movimentazione annua 130.000 t/anno;
- terre e rocce da scavo provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica: stoccaggio massimo 3.350 t e movimentazione annua 40.000 t/anno;
- conglomerato bituminoso: stoccaggio massimo 4.800 t e movimentazione annua 40.000 t/anno.

Le restanti tipologie di rifiuto, gestite prevalentemente mediante operazioni di messa in riserva (R13) o cernita preliminare (R12), comprendono imballaggi, legno, metalli, vetro, gesso, residui della pulizia stradale, fibre artificiali vetrose e rifiuti biodegradabili, per quantitativi complessivamente contenuti rispetto ai flussi principali dell'impianto.

Il progetto comprende inoltre interventi connessi all'utilizzo della risorsa idrica a fini geotermici, mediante riconversione di un pozzo esistente e realizzazione delle opere necessarie alla reimmissione delle acque nella medesima falda.

Considerato che:
La documentazione trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata alle finalità dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici ed ambientali rilevanti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

Pianificazione territoriale e di settore
L'area oggetto dell'intervento ricade in un ambito destinato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale ad attività produttive esistenti (Pb*), configurandosi come un insediamento produttivo consolidato già destinato alla gestione e al recupero di materiali inerti.

L'area risulta compresa in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004:

- lettera a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*;

L'area è inserita all'interno dell'Area Contigua (LR 19/2009) del Sistema delle aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese; in tale ambito le competenze in merito ad eventuali pronunciamenti relativi alla compatibilità rispetto alle norme del Piano d'Area è in capo alle Amministrazione tenute al rilascio dei titoli abilitativi.

L'area di intervento ricade all'interno della Fascia C del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). In tale ambito il riferimento è l'art. 31 comma 4 delle norme di attuazione del PAI, il quale demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti.

Il progetto si inserisce nell'ambito di una più ampia revisione funzionale e organizzativa dell'intero comparto produttivo, già avviata attraverso interventi di adeguamento della viabilità di accesso e di riorganizzazione degli spazi operativi. Contestualmente sono state previste specifiche opere di mitigazione e inserimento paesaggistico, costituite dalla realizzazione di filari alberati, siepi e fasce vegetate con essenze autoctone lungo la viabilità e ai margini dell'impianto, nonché dalla creazione di corridoi ecologici finalizzati a migliorare l'integrazione dell'insediamento produttivo nel contesto territoriale e perifluviale circostante.

Tale processo di riqualificazione e riorganizzazione è stato progressivamente sviluppato attraverso specifici procedimenti urbanistici, edilizi e paesaggistici, nell'ambito dei quali sono già state valutate e assentite le principali opere di sistemazione dell'area, comprese le modifiche alla viabilità, le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica e la realizzazione delle nuove strutture di servizio all'attività.

Il Comune di La Loggia, con parere di competenza prot. n. 5065 del 01/06/2026, ha attestato la coerenza degli interventi con la pianificazione urbanistica vigente, evidenziando come le opere proposte non contrastino con le disposizioni del Piano Regolatore Generale Comunale e risultino compatibili con le destinazioni d'uso previste per l'ambito interessato, concludendo che «*l'intervento non contrasta con le vigenti norme del Piano Regolatore ed è coerente con le destinazioni d'uso previste*».

Per quanto concerne il quadro della pericolosità idraulica, il sito è stato interessato di recente dagli aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) a seguito del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 19/01/2026, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle Mappe della Pericolosità da Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Po relative al terzo ciclo di pianificazione del PGRA (2027-2033), dalle quali risulta che le aree interessate dall'intervento ricadono in una zona caratterizzata da probabilità di allagamento media (scenario M-P2).

A riguardo il proponente ha presentato specifiche osservazioni alla Regione Piemonte e, nell'ambito dell'istruttoria integrata, una Relazione di Compatibilità Idraulica finalizzata ad approfondire le effettive condizioni di pericolosità del sito e la compatibilità dell'intervento con il quadro del dissesto.

Le verifiche e le determinazioni di dettaglio relative alla compatibilità dell'intervento rispetto al quadro idraulico vigente restano demandate alle successive fasi autorizzative ed ai pareri di competenza delle amministrazioni interessate in materia, anche in considerazione della recente evoluzione del quadro pianificatorio e regolamentare connesso all'aggiornamento delle Mappe della Pericolosità da Alluvioni del PGRA e delle conseguenti disposizioni transitorie di salvaguardia. Tale contesto risulta tuttora caratterizzato da profili di complessità tecnica e interpretativa, derivanti dalla necessità di coordinare le nuove perimetrazioni di pericolosità con la disciplina del vigente PAI e con i successivi aggiornamenti pianificatori

in corso di definizione, aspetti che richiedono valutazioni specialistiche demandate agli Enti competenti in materia idraulica e di difesa del suolo.

In relazione al PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte il 9 maggio 2023, che fornisce indirizzi per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, non emergono elementi ostativi o criteri localizzativi escludenti rispetto all'ampliamento dell'impianto in progetto, fatti salvi gli esiti delle valutazioni e delle determinazioni di competenza in materia di difesa del suolo e rischio idraulico.

Aspetti progettuali-ambientali
Si rileva in generale una corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare per per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

Nel complesso il progetto si configura come un intervento di adeguamento normativo e riassetto funzionale di un impianto esistente, volto a migliorare l'efficienza delle operazioni di recupero di materia e la gestione complessiva del sito attraverso una più razionale organizzazione del layout impiantistico, dei flussi logistici e delle aree operative.

Per quanto riguarda la potenzialità, l'incremento richiesto riguarda prevalentemente le capacità di stoccaggio, mentre il proponente ha precisato che la ridefinizione delle capacità annue costituisce sostanzialmente una riformulazione del limite autorizzativo in termini di tonnellate/anno, senza comportare un effettivo incremento della capacità di trattamento dell'impianto rispetto a quella storicamente esercitata.

L'ampliamento interessa superfici già utilizzate dal proponente per attività connesse alla gestione degli inerti e pertanto già antropizzate. Tali suoli hanno nel tempo perso le originarie caratteristiche agronomiche e pedologiche, per cui l'intervento non comporta l'occupazione di terreni agricoli integri, configurandosi piuttosto come l'estensione funzionale di un'attività esistente su superfici già compromesse sotto il profilo pedologico.

La Soprintendenza, come evidenziato nel parere prot. n. 20118 del 18/08/2026, ritiene quindi non necessario eseguire sondaggi archeologici preliminari, ma prescrive che gli scavi più profondi previsti dal progetto (rete di raccolta delle acque meteoriche, trincea drenante, vasche e nuovo fabbricato) siano effettuati con assistenza archeologica in corso d'opera, da parte di archeologi qualificati e sotto il controllo della stessa Soprintendenza.

Le attività continueranno ad essere svolte nel rispetto delle misure di prevenzione e tutela ambientale già in essere e di quelle previste in progetto, con particolare riferimento alla revisione e all'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche e della reimmissione in falda dei reflui di climatizzazione, al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, alla salvaguardia del suolo e del sottosuolo, al corretto stoccaggio e trattamento dei materiali e alle procedure di controllo e gestione dell'impianto. Restano in ogni caso demandati alle successive fasi autorizzative gli approfondimenti di dettaglio e l'eventuale definizione di ulteriori specifiche prescrizioni.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, per le quali dovrà essere presentato tramite SUAP l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, non si rilevano particolari criticità e si condividono in linea di massima le indicazioni riportate che sono in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della

prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e nel non creare un peggioramento dello stato qualitativo del recettore.

Il proponente ha confermato il mantenimento degli assetti gestionali attualmente autorizzati per i reflui domestici ed ha trasmesso specifica documentazione integrativa relativa al sistema geotermico, comprensiva di approfondimenti tecnici concernenti la reimmissione delle acque nella medesima falda, le caratteristiche del pozzo di resa, del piezometro di monitoraggio e delle relative modalità di controllo.

Sono stati individuati i presidi e le misure operative e gestionali finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di movimentazione, stoccaggio, vagliatura e frantumazione dei rifiuti non pericolosi, nonché delle emissioni convogliate associate al nuovo impianto per la produzione di misto cementato e calcestruzzo preconfezionato. In particolare, il progetto prevede l'adozione di sistemi di abbattimento e contenimento delle polveri, la pavimentazione delle aree maggiormente interessate dalla movimentazione dei materiali, l'impiego di sistemi di nebulizzazione e bagnatura dei cumuli e delle piste di transito, nonché specifici sistemi filtranti a servizio delle emissioni convogliate.

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004, e degli esiti delle simulazioni effettuate risultano rispettati i limiti normativi applicabili ai ricettori individuati nell'area di studio.

Il sito è localizzato in prossimità della S.S. 20 e del sistema tangenziale torinese, risultando direttamente connesso alla rete viaria principale senza attraversamento di centri abitati o nuclei residenziali consolidati e, con riferimento alla componente viabilità e traffico, non si prevedono variazioni significative rispetto all'assetto attuale, in quanto le modifiche proposte sono prevalentemente finalizzate alla razionalizzazione degli spazi e dei flussi interni, senza determinare incrementi rilevanti delle movimentazioni di mezzi indotte dall'attività.

Ritenuto che:
Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle modalità operative e gestionali che si intendono adottare ed alle azioni di mitigazione previste, significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- restano tuttavia demandate alle successive fasi autorizzative le valutazioni di dettaglio che, pur non assumendo carattere ostativo ai fini del presente procedimento, richiedono le specifiche determinazioni degli Enti competenti in relazione agli aspetti connessi alla difesa del suolo e alla gestione del rischio idraulico.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 09/04/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di

Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Modifica sostanziale e contestuale adeguamento al DM 127/2024 dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con DD 72-1137/2020 del 04/04/2020 e smi* " presentato in data 03/06/2026 dalla Società Società CAVIT s.p.a. con sede legale in La Loggia (TO) – Regione Rotto n. 1 e Partita IVA n. 08368500016 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 09/04/2026,** ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, **fatto salvo quanto verrà definito**

nell'ambito delle successive fasi autorizzative.

3. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

4. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..

5. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.

6. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto.

7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

9. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 16/09/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano